

STATUTO

**CONSORZIO SOCIALE
IMPRONTE SOCIALI -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE- ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE VIA CONCA 75

Numero REA: FE - 185451

Codice fiscale: 01645910389

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-04-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"
A REP. N. 5527
RACC. N. 4142

STATUTO CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI

TITOLO I – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Art. 1 - Costituzione e denominazione -

È costituito, con sede nel comune di Ferrara, ai sensi dell'art. 27 del D.L.C.P.S. n. 1577/47, dell'art. 2615-ter del Codice Civile e dell'art. 8 della Legge 381/91 e del D.lgs. 112/2017 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, un Consorzio in forma di società cooperativa denominata “Consorzio Sociale IMPRONTE SOCIALI - società cooperativa sociale - ETS”.

Il Consorzio potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 2 - Norme applicabili -

Al Consorzio di cooperative si applicano:

- 1) le disposizioni dell'art. 27 d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui il Consorzio stesso opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori delle cooperative consorziate, quando in queste applicabili; le disposizioni d.lgs n°112 del 3 luglio 2017
- 2) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 3) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO II – SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico -

Il Consorzio, promosso quale strumento tecnico organizzativo per sostenere, favorire e promuovere lo sviluppo della cooperazione sociale sul territorio di Ferrara, si ispira ai principi di mutualità e solidarietà, e - operando secondo questi principi, in conformità all'art. 1 della L. 8 novembre 1991 n. 381 - intende svolgere in modo stabilmente organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività volta al perseguimento dell'interesse generale della

ALLEGATO "B"
A REP. N. 5527
RACC. N. 4142

comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ed a favorire le cooperative consorziate nel raggiungimento dei loro fini, nonché a promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali e lo sviluppo dei valori della cooperazione, stimolando la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale, attraverso la gestione di iniziative e progetti di sviluppo locali.

Ai fini di cui sopra, il Consorzio può intrattenere rapporti mutualistici direttamente con i soci operatori delle cooperative consorziate, ogni qualvolta ciò si riveli utile od opportuno per il conseguimento dello scopo mutualistico del Consorzio medesimo e delle cooperative consorziate, operando comunque d'intesa con queste ultime.

Il Consorzio può agire in nome e per conto proprio, nonché in nome e/o per conto delle cooperative associate ed in genere degli associati, oppure prestando direttamente in proprio servizi, qualora questo sia ritenuto necessario o opportuno per il conseguimento dello scopo sociale e previa specifica delibera da parte dell'organo amministrativo.

In particolare le Cooperative sociali associate ed in genere gli associati, possono conferire espresso mandato al Consorzio affinché a nome e nel loro interesse e/o per loro conto agisca, nell'ambito dello scopo e dell'oggetto sociale, rappresentando gli associati e concluda a nome e/o per conto degli stessi contratti per la fornitura di beni e servizi con istituzioni pubbliche ed enti privati, assegnandone l'esecuzione agli associati, in base a quanto convenuto nel proprio regolamento interno e deliberato dal proprio organo amministrativo.

Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi.

Il Consorzio intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento ed all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Art. 4 - Mutualità prevalente -

Il Consorzio svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1 , della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, anche avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci operatori delle cooperative consorziate, ancorché non in via prevalente, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, il Consorzio è considerato, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, Consorzio a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. c.c..

ALLEGATO "B"
A REP. N. 5527
RACC. N. 4142

Art. 5 - Oggetto sociale -

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, il Consorzio ha come oggetto quello di operare nel campo della solidarietà sociale, stimolando la collaborazione fra tutti coloro che intendono operare con finalità di promozione umana e di inserimento sociale di coloro che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, e coordinando l'attività degli associati in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale, tramite servizi socio-sanitari, formativi e di educazione permanente (Ambito A) e attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (Ambito B).

Ambito A

Servizi socio-sanitari ed educativi direttamente o per mezzo delle imprese associate, a favore di anziani – inabili – minori – tossicodipendenti – stranieri immigrati – detenuti - famiglie, fra cui, solo a titolo esemplificativo:

- ✓ gestione di servizi di assistenza domiciliare e presso ospedali, case di cura;
- ✓ casa-famiglia e case di riposo;
- ✓ gestione di attività e servizi di riabilitazione e di assistenza medico - specialistica;
- ✓ gestione di servizi domiciliari di assistenza infermieristica e socio - sanitaria, sostegno, riabilitazione e cura da effettuarsi presso la famiglia, presso la scuola o le altre strutture di accoglienza (ospedali, case di cura, case di riposo, ecc.);
- ✓ gestione di attività di assistenza psichiatrica e di riabilitazione psicosociale sia a favore di ex degenti di ospedali psichiatrici, che di soggetti in trattamento psichiatrico;
- ✓ gestione di servizi di trasporto a favore di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate;
- ✓ gestire iniziative di animazione del tempo libero, quali attività sportive, ricreative e culturali, quali, ad esempio animazione, attività teatrali, corsi di terapia occupazionale e di ippoterapia, arteterapia, ergoterapia;
- ✓ realizzazione e/o gestione di servizi e strutture diurne e/o residenziali come comunità alloggio, casa famiglia, centri diurni, centri assistenza e di incontro, case protette, case di riposo, centri di accoglienza, centri di ristorazione, centri di aggregazione;
- ✓ promozione e gestione di soggiorni estivi ed invernali, finalizzati a l'armonico sviluppo psicofisico degli utenti come realizzazione e gestione di soggiorni vacanze, gite, servizi ludici e ricreativi, gruppi ricreativi e residenziali estivi, feste, attività sportive;
- ✓ attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ✓ attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- ✓ organizzazione ed erogazione di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, come previsto dall'art. 2 del D.lgs. 112/2017;
- ✓ promozione e gestione di sportelli di orientamento;

ALLEGATO "B"
A REP. N. 5527
RACC. N. 4142

- ✓ gestione di Nidi e Scuole d'Infanzia, nonché servizi ausiliari di sorveglianza, tenendo presenti gli aspetti educativi e pedagogici;
- ✓ organizzazione e/o gestione di servizi di telesoccorso e teleassistenza;

Ambito B

Svolgimento di diverse attività e servizi, agricoli, industriali, commerciali, finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate direttamente o tramite le imprese consorziate, fra cui, solo a titolo esemplificativo:

- ✓ organizzazione e gestione, in proprio e non, di aziende agricole, forestali, florovivaistiche;
- ✓ organizzazione e gestione di attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, in proprio o acquistati;
- ✓ esecuzione di lavori e gestione di spazi verdi, pubblici e privati;
- ✓ lavorazione agricola a favore di terzi con i propri mezzi;
- ✓ produzione e commercializzare di prodotti alimentari, articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili e arredamento, complementi di arredo, oggettistica ed altri beni di varia provenienza, che rientrino nella logica del commercio equo e solidale;
- ✓ lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, pulizie ordinarie e straordinarie di locali condominiali ed appartamenti;
- ✓ disbrigo pratiche, richiesta e ritiro certificati e documenti, richiesta e ritiro farmaci ed esami clinici, spesa alimentare e varia, spedizione a mezzo posta e corriere;
- ✓ lavorazioni artigianali in legno, ferro battuto, alluminio ed altri materiali anche di recupero o riuso;
- ✓ promozione e gestione di attività e servizi culturali, agrituristici e di turismo sociale;
- ✓ riciclaggio o riuso di impianti, macchinari, loro componenti ed accessori;
- ✓ ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, oggetti da rigattiere, elettrodomestici, veicoli;
- ✓ raccolta, riparazione, riciclaggio e successiva vendita di computers, elettrodomestici e componenti e elettronici;
- ✓ raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e frazioni separate raccolte in modo differenziato;
- ✓ spazzamento di rifiuti urbani;
- ✓ spazzamento di superfici pubbliche e private;
- ✓ stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani in conto di terzi, anche con gestione di isole ecologiche comunali e consortili;

ALLEGATO "B"
A REP. N. 5527
RACC. N. 4142

- ✓ commercio ed intermediazione di rifiuti e gestione in proprio e conto terzi di impianti per smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali tra i quali carta, cartone, metalli, plastica, organico, tessili, legno, vetro;
- ✓ demolizioni o riutilizzo di autoveicoli, motoveicoli, biciclette;
- ✓ smontaggio di oggetti ed impianti, sia in serie che in prototipo in particolare basate su tecnologie particolari;
- ✓ stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie;
- ✓ gestione negozi per la vendita di indumenti usati e prodotti del commercio equo e solidale sia al dettaglio che all'ingrosso;
- ✓ pulitura e installazione di grondaie o caditoie;
- ✓ cura, manutenzione e pulizia di immobili, mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di servizio (lidi, parcheggi ecc ...), cabine telefoniche, e di tutti gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato;
- ✓ attività relativa ai trasporti speciali, trasporto materiali di risulta e di facchinaggio;
- ✓ gestione di parcheggi anche a pagamento (strisce blu);
- ✓ attività di disinfestazione e derattizzazione in ambienti e strutture pubbliche e private;
- ✓ attività di trasloco pubblico e privato;
- ✓ commercializzazione di prodotti derivanti dalle attività di selezione, recupero e riciclaggio di rifiuti urbani da raccolta differenziata e di rifiuti speciali, quali indumenti, accessori e d abbigliamento ed altri manufatti tessili o articoli in pelle derivanti da cicli di post consumo, elettrodomestici ed altre apparecchiature elettriche fuori uso, beni durevoli e macchine esauste per ufficio, arredi ed altri manufatti realizzati con materiale rigenerato, ecc.
- ✓ produzione e commercializzare di prodotti alimentari, articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili e arredamento, complementi di arredo in legno, terracotta, ceramica, porcellana, vetro, vimini, giunco, ferro, ottone, rame, etc., Tessuti per la casa (cuscini, tendaggi, tappeti, stuoie, zerbini, arazzi, copritavola, banner, batik, etc.) di cotone, cachemire, seta, organza, etc., Cesterie, vimini e giunco etc., gioielleria, bigiotteria, etc. in pietre dure ed in metalli pregiati e non, lampade, oggettistica (articoli da regalo, candele, bigiotteria, etc.) ed altri beni di varia provenienza, quali a titolo indicativo, libri e pubblicazioni, prodotti artistici, giochi e giocattoli, articoli di cosmesi e profumeria, ecc..
- ✓ gestione di strutture turistiche ricettive e pubblici esercizi, con somministrazione di bevande ed alimenti;
- ✓ svolgimento di attività di erogazione di servizi e forniture per manifestazioni, congressi, fiere, spettacoli in genere;
- ✓ cura, restauro e ristrutturazione di monumenti, reperti archeologici e manufatti ceramici, consolidamento di edifici e strutture murarie;
- ✓ organizzazione e gestione di campagne di scavi archeologici e di connessi campi scuola;
- ✓ servizi di lavanderia industriale;

ALLEGATO "B"
A REP. N. 5527
RACC. N. 4142

✓ servizi cimiteriali.

Il Consorzio potrà inoltre:

- 1) realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa e offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle strutture associate per migliorarne l'efficacia operativa;
- 2) gestire attività di formazione ed addestramento realizzate anche con contributi pubblici e privati volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica, nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle strutture associate;
- 3) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa dei soci anche commercializzandone i prodotti o gestendo punti vendita o locali anche di somministrazione alimenti e bevande ed offrendo a terzi – ivi compresi enti pubblici o privati – direttamente o tramite gare di appalto, prodotti e servizi;
- 4) predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi, preferibilmente cooperative sociali od a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto per l'approvazione all'Assemblea;
- 5) svolgere attività di informazione e divulgazione della cultura e della conoscenza attraverso la gestione di specifiche attività editoriali anche periodiche e di comunicazione;
- 6) realizzare e gestire attività di ricerca, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, atte a stimolare ed incrementare la conoscenza e la coscienza in materia di cooperazione, politiche socio-sanitarie e del lavoro; gestire, direttamente e/o tramite le cooperative o gli altri enti associati, centri di documentazione, di studio, di ricerca, di formazione;
- 7) intraprendere attività atte a procurare lavoro, servizi e forniture alle cooperative associate;
- 8) attuare, sia direttamente che tramite i propri soci, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;
- 9) coordinare il rapporto con gli enti pubblici, le organizzazioni sociali, sindacali e simili;
- 10) gestire direttamente, promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi, il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale e più in generale di solidarietà sociale;
- 11) rappresentare gli associati per la conclusione di contratti nell'ambito dello scopo e dell'oggetto sociale.

Il Consorzio potrà, a fronte di specifica richiesta degli associati, subentrare nella gestione dei medesimi o sostituirsi, parzialmente od integralmente, ad essi nelle loro attività; compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie e/o connesse allo svolgimento delle attività previste dallo statuto nei limiti consentiti dalla vigente normativa vigente, comprese quelle di accensione di finanziamenti a breve, medio e lungo termine presso enti creditizi e finanziari, di rilascio di garanzie a terzi anche a favore dei soci, di assistenza ai soci per il reperimento in proprio di risorse finanziarie.

ALLEGATO "B"
A REP. N. 5527
RACC. N. 4142

Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Il Consorzio potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto, anche a nome, per conto e nell'interesse, delle cooperative associate ed in genere dagli associati, assegnando loro l'esecuzione dei lavori, servizi ed opere ottenute in appalto, sempre come previsto dal proprio regolamento interno e deliberato dal proprio organo amministrativo.

Il Consorzio, inoltre, potrà chiedere ed utilizzare finanziamenti disposti dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o Organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

È facoltà del Consorzio sociale impegnarsi nel servizio civile nazionale per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.

TITOLO III – SOCI

Art. 6 – definizione socio cooperatore -

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte del Consorzio le Cooperative e loro Consorzi nonché le altre tipologie di società, professionisti o enti, ivi compresi enti associativi del terzo settore, che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che abbiano la propria sede nel territorio di Ferrara o provincie limitrofe.

Ogni socio, per il solo fatto della sua partecipazione al Consorzio, si impegna ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente prese dagli organismi sociali.

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381/91, la base sociale deve essere formata, in misura non inferiore al settanta per cento, da cooperative sociali.

Art. 7 - Domanda di ammissione -

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- la ragione sociale, la forma giuridica, e la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di fax;

ALLEGATO "B"
A REP. N. 5527
RACC. N. 4142

- l'indicazione dell'attività svolta;
- il valore della quota che intende sottoscrivere, che non potrà essere di ammontare inferiore al limite minimo fissato dalla legge;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- 1) copia conforme, anche auto certificata, dell'atto costitutivo e dello statuto sociale aggiornato alla data di presentazione della domanda;
- 2) certificato di iscrizione all'albo delle società Cooperative e/o certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o iscrizione al RUNTS;
- 3) estratto della delibera dell'organo sociale competente che ha deciso l'adesione al Consorzio, l'accettazione del presente statuto in ogni sua parte, l'impegno di versare i contributi sociali, nei modi e nei termini previsti dal presente statuto e la designazione dei delegati all'Assemblea del Consorzio;
- 4) elenco dei componenti le cariche sociali e numero dei soci;
- 5) una situazione patrimoniale aggiornata debitamente sottoscritta dal Presidente e dall'organo di controllo, quando esistente;
- 6) estratto del Libro Soci;
- 7) elenco, sottoscritto dal Presidente, dei più significativi lavori eseguiti dal richiedente con l'indicazione del loro importo e committenti;

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di chiedere altra documentazione o notizia che ritenga utile e, in particolare, di richiedere la copia del modello organizzativo di gestione, adottato dal socio, idoneo a prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/01 e successive modificazioni o integrazioni.

L'ammissione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro dei Soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 – Obblighi del socio –

I soci sono obbligati:

- 1) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini previsti dall'organo amministrativo all'atto dell'adesione;

ALLEGATO "B"
A REP. N. 5527
RACC. N. 4142

- 2) a versare l'eventuale sovrapprezzo azioni ai sensi di legge ed eventualmente stabilito dall'Organo Amministrativo;
- 3) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'Organo Amministrativo;
- 4) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 5) partecipare alla attività del Consorzio secondo la disciplina fissata dal regolamento interno;
- 8) corrispondere al Consorzio i contributi stabiliti dall'apposito Regolamento, consentendo che tali contributi vengano trattenuti dalle somme dovute per lavori.

Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con una sua lettera raccomandata.

Articolo 9 – Perdita della qualità di Socio –

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Articolo 10 – Recesso del socio –

Oltre che nei casi previsti dalla legge (ex art. 2437 c.c.), può recedere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti all'ammissione;
- b) venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare alla attività del Consorzio.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

La domanda di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Consorzio.

L'organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli del presente statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Consorzio, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato entro tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 11 – Esclusione –

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, per i soci che:

- a) non siano in regola con i versamenti delle azioni sottoscritte e dei contributi;
- b) danneggino gli interessi del Consorzio compiendo atti comunque pregiudizievoli;

ALLEGATO "B"
A REP. N. 5527
RACC. N. 4142

- c) non rispettino le disposizioni del presente statuto, i regolamenti emessi e le deliberazioni assunte dagli Organi del Consorzio, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) non uniformino il proprio funzionamento alle disposizioni di legge
- e) svolgano o tentino di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
- f) siano coinvolti o aderiscano ad una delle procedure concorsuali previste dal R.D. 267/1942.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli artt. 44 e 45, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Il Consorzio si riserva l'azione di risarcimento di eventuali danni arrecati dal socio.

Articolo 12 – Scioglimento del rapporto sociale – Procedure –

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione saranno demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dagli artt. 44 e 45 del presente statuto.

Articolo 13 – Liquidazione della quota –

I soci i receduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del Consorzio.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 14 – Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati –

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

ALLEGATO "B"
A REP. N. 5527
RACC. N. 4142

Il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questo, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI

Articolo 15 – definizione socio sovventore –

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 23 lett. a) punto 2), del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative del valore di euro 500,00 ciascuna.

Articolo 16 – Trasferimento delle azioni –

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea Ordinaria, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Articolo 17 – Disciplina e procedure –

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) importo complessivo dell'emissione;
- b) la facoltà del socio cooperatore di acquisire azioni nominative;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione potrà essere maggiorato di due punti percentuali rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;

ALLEGATO "B"
A REP. N. 5527
RACC. N. 4142

- d) il termine minimo di durata del conferimento;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Al socio sovventore spetta comunque un solo voto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori ed ai possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, qualora emessi non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori e quelli attribuiti ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge ed il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera c), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori solo dopo che è stato utilizzato il capitale sociale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 18 – Recesso e rimborso –

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissioni delle azioni a norma del precedente articolo.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento del Consorzio, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

TITOLO V – STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Art. 19 - Emissione -

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la Cooperativa può emettere, ai sensi degli articoli 2526 e 2346, sesto comma, del codice civile, strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, dotati di diritti di cui ai successivi articoli del presente statuto.

Gli apporti dei sottoscrittori di tali strumenti finanziari non sono in alcun modo imputabili a capitale sociale.

Gli apporti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da strumenti finanziari nominativi, diversi dalle azioni, del valore di euro 500,00 ciascuno.

Tali strumenti finanziari sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente

ALLEGATO "B"
A REP. N. 5527
RACC. N. 4142

statuto.

In sede di emissione, ai soci della Cooperativa non spetta il diritto di opzione sugli strumenti finanziari di cui al presente titolo.

La cooperativa ha facoltà di non emettere materialmente i titoli.

Art. 20 - Trasferibilità -

Gli strumenti finanziari di cui al presente titolo possono essere trasferiti, in tutto o in parte, esclusivamente ad altri possessori dei medesimi titoli ovvero ai soci della Cooperativa (cooperatori di cui al titolo III o sovventori di cui al titolo IV) ferma, in ogni caso, l'autorizzazione al trasferimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - Remunerazione annuale e diritti amministrativi -

Gli strumenti finanziari danno diritto ad una remunerazione complessiva annuale fissa determinata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, fermi in ogni caso i limiti imposti dall'art. 2514 del codice civile.

I possessori degli strumenti finanziari di cui al presente titolo hanno il diritto di nominare, in via alternativa ed a scelta insindacabile dell'Assemblea di emissione: un componente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa; ovvero un componente effettivo dell'organo di controllo.

Tale nomina verrà effettuata in sede di Assemblea Generale dei soci sulla base ed in conformità della corrispondente indicazione da parte dell'Assemblea speciale di cui al successivo art. 23.

Il componente del Consiglio di Amministrazione o dell'organo di controllo nominato su indicazione dei possessori degli strumenti finanziari di cui al presente titolo svolge altresì le funzioni di rappresentante comune come previste dall'art. 2451 del codice civile nonché del successivo art. 24 del presente statuto.

Art. 22 - Durata, liquidazione ed incidenza delle perdite -

Il possessore degli strumenti finanziari di cui al presente Titolo può chiederne il rimborso decorsi 5 (cinque) anni dalla sottoscrizione.

Il rimborso deve essere richiesto con preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla scadenza.

In caso di mancata richiesta di rimborso la durata dei titoli è prorogata di anno in anno.

E' in ogni caso facoltà del Consiglio di Amministrazione, decorsi 5 (cinque) anni dalla sottoscrizione, di effettuare il rimborso indipendentemente dalla richiesta del socio.

La liquidazione avverrà al valore nominale di sottoscrizione. Il rimborso dei relativi apporti è subordinato al previo soddisfacimento dei creditori sociali.

In caso di perdite di bilancio, queste incideranno sugli apporti effettuati dai sottoscrittori degli strumenti finanziari di cui al presente Titolo solo dopo che siano stati azzerati il capitale versato dai soci cooperatori di cui al titolo III e dai soci sovventori di cui al titolo IV, nonché le altre riserve esistenti nel patrimonio sociale; tali apporti, confluenti in una riserva speciale indisponibile, sono pertanto postergati nella partecipazione alle perdite rispetto al capitale posseduto dei soci cooperatori di cui al titolo III e dai soci sovventori di cui al titolo IV.

ALLEGATO "B"
A REP. N. 5527
RACC. N. 4142

Art. 23 - Assemblea speciale -

In caso di pluralità di possessori di strumenti finanziari di cui al presente titolo, ancorchè caratterizzati da differenti tassi di remunerazione annuale, le deliberazioni sulle materie indicate dall'art. 2541 del codice civile sono riservate all'Assemblea speciale di categoria disciplinata da tale disposizione; in caso contrario, le determinazioni su tali materie sono assunte direttamente dall'unico possessore, il quale è altresì legittimato all'esercizio dei diritti che tale norma riserva al rappresentante comune.

Spetta all'Assemblea speciale di categoria il diritto di deliberare pareri a carattere consultivo e non vincolante sugli atti di gestione della cooperativa eccedenti i 20.000.000 (venti milioni) di euro ed aventi ad oggetto l'acquisto o la cessione di partecipazioni societarie, di marchi ovvero di ramo d'azienda. Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, qualora decida di adottare provvedimenti difforni rispetto al parere espresso ai sensi del presente articolo, è tenuto a fornire adeguata motivazione.

Qualora per la pluralità dei possessori, si faccia luogo all'Assemblea speciale, questa è convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ogniqualvolta lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori.

Le deliberazioni dell'Assemblea speciale sono adottate a maggioranza dei presenti, attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni titolo posseduto.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3), del codice civile, e ottenerne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale di categoria e tutela gli interessi dei possessori del titolo nei confronti della Cooperativa.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 - Elementi costitutivi -

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 500,00. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

ALLEGATO "B"
A REP. N. 5527
RACC. N. 4142

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 25 - Vincoli sulle quote e loro alienazione -

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 26 - Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori e dei titoli partecipativi;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27 - Ristorni -

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base di specifici criteri uguali per tutti i soci.

Il ristorno dovrà tenere conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

ALLEGATO "B"
A REP. N. 5527
RACC. N. 4142

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

Art. 28 - Organi sociali -

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

Art. 29 - Funzioni dell'Assemblea -

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori e dei titoli partecipativi;
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
- e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo se nominato;
- g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto;
- j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- k) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente articolo 11.
- l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;
- m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.

Art. 30 - Convocazione dell'assemblea -

ALLEGATO "B"
A REP. N. 5527
RACC. N. 4142

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia, teleconferenza.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata e non o altro sistema di ricezione certa, inviata ai soci o, nel caso di raccomandata A/R anche consegnata a mano, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 10 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31 - Costituzione e quorum deliberativi -

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni in cui la legge preveda diversi quorum costitutivi o deliberativi.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 32 - Voto ed intervento -

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua quota di partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 17.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

ALLEGATO "B"
A REP. N. 5527
RACC. N. 4142

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco del Consorzio.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 33 - Presidenza dell'Assemblea -

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 34 - Consiglio di amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a diciassette eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

ALLEGATO "B"
A REP. N. 5527
RACC. N. 4142

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, da aggiornarsi alle eventuali previsioni di cui all'art. 7 – comma 3 – del Dlgs 112/2017:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'amministrazione del Consorzio può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - b) attività professionali o lavorative nel settore del Consorzio;
- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 35 - Compiti del consiglio di amministrazione -

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' compito del consiglio di amministrazione adottare specifiche delibere inerenti l'erogazione diretta dei servizi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5), qualora questo sia ritenuto necessario o opportuno per il conseguimento dello scopo sociale.

Art. 36 - Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

ALLEGATO "B"
A REP. N. 5527
RACC. N. 4142

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 37 - Integrazione del consiglio di amministrazione -

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 30, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di

ALLEGATO "B"
A REP. N. 5527
RACC. N. 4142

ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 38- Compensi agli Amministratori -

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 39 – Rappresentanza -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza del Consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 40 - Organo di controllo -

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge

TITOLO VII
CONTROVERSIE

ALLEGATO "B"
A REP. N. 5527
RACC. N. 4142

Art.41 - Clausola arbitrale -

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione al Consorzio da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 42 - Arbitri e procedimento -

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza

ALLEGATO "B"
A REP. N. 5527
RACC. N. 4142

dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 - Scioglimento anticipato -

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 - Devoluzione del patrimonio finale -

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 – Regolamenti -

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 46 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione -

ALLEGATO "B"
A REP. N. 5527
RACC. N. 4142

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile il Consorzio:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.to ALESSANDRO CARAVITA

F.to CARLO CURATOLA NOTAIO (impronta del sigillo)

La presente copia su supporto informatico, conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, composta di trentuno pagine, oltre la presente, si rilascia ad uso Registro Imprese.

Ferrara, quattro aprile duemilaventidue, nel mio studio.
Firmato digitalmente: Carlo Curatola Notaio

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017.